

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

26.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARUSO ANTONIO

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	247
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori CIPELLINI ed altri: Modifiche dell'ordinamento della Avvocatura dello Stato (Approvata dal Senato) (2468)	247
PRESIDENTE	247, 248, 253, 254, 256, 257, 259 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 269
BARBERA	259
BOZZI	251, 252, 254, 256, 257, 258, 259, 264
BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	251, 252, 254, 255 260, 263, 264, 265, 267
COLONNA	255, 256, 262
DEL PENNINO	249, 252, 258, 264, 265, 267, 269
LABRIOLA	251, 252
NUCCI	248, 251, 254, 257, 260
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	252, 253, 260, 261

La seduta inizia alle 17,20.

DE POI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma quarto, del Regolamento, il deputato Del Pennino sostituisce il deputato Battaglia.

Seguito della discussione della proposta di legge Cipellini ed altri: Modifiche dell'ordinamento della Avvocatura dello Stato (Approvata dal Senato) (2468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Cipellini ed altri: « Modifiche dell'ordinamento della Avvocatura dello Stato », già approvata dal Senato nella seduta dell'11 ottobre 1978.

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 15 dicembre avevamo chiuso la discussione sull'articolo 15.

L'onorevole Del Pennino ha presentato i seguenti emendamenti:

in via principale,

Sapprimere l'articolo 15;

in subordine,

Alla prima riga, dopo la parola: « Stato », aggiungere le parole: « , che non siano stati incaricati dell'Ufficio di avvocato distrettuale »;

Sostituire il secondo e terzo comma con il seguente:

« La nomina di vice avvocato generale dello Stato è conferita, sulla base dei requisiti di elevata preparazione professionale e di capacità direttiva, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano conseguito da almeno otto anni la terza classe di stipendio ».

Gli onorevoli Ferrari e Vernola hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

« L'Avvocato generale dello Stato è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da nove avvocati dello Stato che abbiano conseguita l'ultima classe di stipendio.

Tale incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta motivata dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori. Con le stesse modalità può essere disposta la cessazione dell'incarico ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

L'onorevole Nucci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 15 con il seguente: « L'Avvocato generale

dello Stato è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da avvocati dello Stato con l'incarico di vice avvocati generali dello Stato.

Gli avvocati incaricati di coadiuvare lo avvocato generale dello Stato sovrintendono all'attività contenziosa e consultiva per i settori cui sono preposti, assicurandone il coordinamento e l'unità di indirizzo ».

NUCCI. Ritiro l'emendamento e faccio mio quello Ferrari-Vernola.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Ferrari-Vernola, fatto proprio dall'onorevole Nucci.

Alla fine del primo comma, aggiungere le parole: « con l'incarico di vice avvocato generale dello Stato ».

L'onorevole Labriola ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento fatto proprio dall'onorevole Nucci.

Al primo comma aggiungere le parole:

« i quali sovrintendono, d'intesa con l'avvocato generale, all'attività contenziosa e consultiva per i settori cui sono preposti, assicurandone il coordinamento e l'unità di indirizzo e trattano affari consultivi e contenziosi di particolare importanza ».

L'onorevole Bozzi ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo e terzo capoverso del secondo comma.

Al secondo comma, sostituire le parole: « non superiore a nove », con le parole: « di nove ».

Al secondo comma, dopo le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri », inserire le parole: « previa deliberazione del Consiglio stesso ».

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« L'incarico dura cinque anni e può essere rinnovato; l'incarico può cessare pri-

ma della scadenza mediante provvedimento adottato con le modalità previste dal comma precedente ».

DEL PENNINO. Non credo che la logica del mio emendamento interamente soppressivo dell'articolo 15 sfugga al rappresentante del Governo ed ai colleghi della maggioranza che, su questo provvedimento, si è formata.

Respingendo il mio emendamento all'articolo 1 è stata compiuta una scelta, quella cioè di non contemplare la figura del vice avvocato generale; di conseguenza sono da considerarsi decaduti gli altri emendamenti che avevo presentato ai vari articoli per la definizione delle attribuzioni di questa qualifica.

Conseguentemente a questo tipo di scelta, gli onorevoli Ferrari e Vernola hanno proposto una formulazione dell'articolo 15 — che dovrà poi essere coordinato con l'articolo 8, per ora accantonato — secondo cui nove avvocati dello Stato che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio, per incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori, coadiuvino l'avvocato generale.

Coerentemente con la vostra logica, non si dice neppure quali funzioni in particolare questi avvocati dello Stato alla quarta classe di stipendio dovrebbero avere.

Questa soluzione, verso la quale si sta orientando la maggioranza della Commissione, mi sembra la più logica dopo la scelta fatta con l'articolo 1.

Apprezzo questo sforzo di coerenza, ma debbo dire che ancora qualcosa in questo vostro sforzo di coerenza non è coerente: si tratta, per questi nove avvocati alla quarta classe di stipendio, di una figura particolare che non si estrinseca nella qualifica o nell'incarico e che li fa un po' diversi da tutti gli altri alla stessa classe di stipendio.

È questo un frutto delle scelte fatte con l'articolo 1. A questo punto, però, se non esiste differenza di funzioni, se non esiste motivo per giustificare una qualifica diversa come quella del vice avvocato di Stato, non capisco l'utilità dell'articolo 15. Avete scelto un modello egualitario, avete scelto il principio della progressione per sola anzianità, avete detto che non vi debbono essere differenze di qualifica, allora non vedo perché dobbiamo prevedere con l'articolo 15 questa figura anomala rappresentata dai nove avvocati all'ultima classe di stipendio.

Avete scelto un modello che forse potrebbe trarre origine da alcuni modelli della rivoluzione culturale cinese: allora siate conseguenti fino alla fine e lasciate che vi sia eguaglianza assoluta fra gli avvocati dello Stato, senza prevedere una figura che è certamente anomala rispetto al disegno che avete tracciato.

Vi è anche un riferimento all'articolo 20 che desidero fare per la connessione che lo stesso ha con l'articolo 15. Vorrei infatti sapere come pensate di essere conseguenti alle vostre scelte; cioè, una volta abolita la figura del vice avvocato generale, dovrete abolire anche la figura degli avvocati distrettuali, e di conseguenza la stessa figura del vice avvocato generale anche nella forma attenuata e pallida prevista nell'emendamento Vernola. Non capisco, inoltre, che senso abbia (abolito il più anziano avvocato distrettuale) creare un consiglio elettivo ed affidare poi a dei consiglieri distrettuali l'organizzazione e l'eventuale scelta degli avvocati distrettuali.

Evitate un tipo di struttura che, sul piano della concezione di quella che è l'organizzazione dell'avvocatura dello Stato; appare francamente ridicola! Rendetevi conto che la vostra logica non sta in piedi se rimane l'articolo 15 dopo che avete approvato l'articolo 1 in quella formulazione.

Vi invito a fare uno sforzo di ulteriore approfondimento, che dovrebbe portarvi all'abolizione dell'articolo 15, soprattutto se ritenete di dover mantenere una assoluta indifferenza sia sul piano del

trattamento economico, sia su quello del « pennacchio ».

Dal momento che avete abolita la dizione di vice avvocato generale, e abolirete — spero — quella di avvocato distrettuale, se volete mantenere l'assoluta eguaglianza tra la posizione dei nove e quella degli altri duecentocinquanta avvocati dello Stato, tenendo solo come punto di differenza la classe di stipendio che è il frutto di quella progressione per anzianità che ormai sembra rappresentare il punto fisso, la stessa cometa nel cielo della pubblica amministrazione, dovete sopprimere l'articolo 15.

Avete rifiutato la mia formulazione dell'articolo 1, non avete voluto istituire una nuova qualifica, non potete quindi stabilire con l'articolo 15 questo sotterfugio. Se non è un modo di prenderci in giro dovete stabilire, per chi è nella particolare posizione descritta dall'articolo 15, una indennità di funzione anche minima, che sul piano economico possa apparire irrilevante, ma che serva a far capire perché questi nove sono un po' diversi dagli altri duecentocinquanta, che possono ugualmente trovarsi alla quarta posizione di stipendio. In caso contrario, ci troveremmo di fronte ad una situazione che non esito a definire mostruosa.

Preannuncio comunque la richiesta di votazione a scrutinio segreto sia sul mio emendamento che su quello presentato dai colleghi Ferrari e Vernola.

Quest'ultimo, in fin dei conti, si differenzia in un punto da quello dell'onorevole Nucci: in esso infatti scompare la definizione di vice avvocato generale che, del resto, non ha ragione di esistere.

Ma del loro emendamento ciò che trovo aberrante non è solo il fatto che si continui ad insistere nel proporre nove avvocati dello Stato quali coadiuvatori dell'Avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni, ma che si debba prevedere, per tale nomina, una delibera così complessa: decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta motivata dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il con-

siglio degli avvocati e procuratori. Tutto ciò per designare nove persone i cui compiti non sono definiti e non sono differenziati, in modo specifico, da quelli degli altri avvocati. Ciò non è rendere più macchinosa una procedura che, in definitiva, tende a costruire il nulla?

Onorevoli colleghi, ripeto, quando si sceglie una strada quale quella che voi avete imboccata, dovete avere il coraggio delle vostre scelte ed andare fino in fondo: e ciò potete fare solo respingendo in blocco questo articolo 15.

Si deve lasciare agli avvocati che operano nelle sedi distrettuali la facoltà di una libera scelta, perché in caso contrario ripristiniamo quei deprecati principi gerarchici che con questo provvedimento legislativo si è detto di voler eliminare.

Alla logica che la maggioranza intende portare avanti noi siamo profondamente contrari, e lo abbiamo dimostrato nel corso di tutti i nostri dibattiti nei quali abbiamo messo passione e calore perché siamo convinti che su questo tema si sta giocando una battaglia istituzionale di non poca importanza. Tuttavia, onorevoli colleghi, se voi ritenete giusta la logica alla quale noi ci opponiamo, dovete dimostrare di avere fiducia nelle vostre idee, e soprattutto, deve averla il rappresentante del Governo che qui ha difeso questo tipo di scelte.

Noi siamo convinti che se in questo provvedimento non toglierete quanto ancora resta dell'*ancien régime* otterrete, comunque, un risultato negativo.

Non desidero soffermarmi oltre su questo articolo 15, ma desidero dire che la proposta modificativa del testo pervenutoci dal Senato, quella, cioè, proposita dai colleghi Ferrari e Vernola non è affatto migliorativa perché in essa non è identificata né una funzione, né una indennità di funzione diversa: ed è per tale motivo che pare a noi logico, a questo punto, che l'unica strada che potete imboccare, per muovervi con una certa logica, è quella di votare l'emendamento soppressivo dell'articolo 15 da me proposto.

LABRIOLA. Desidero soffermarmi brevemente sul subemendamento da me presentato il cui scopo è quello di dare contenuto sostanziale alla funzione di ausiliarità assegnata a nove avvocati dello Stato, funzione che non è protocollare e che pertanto deve essere individuata con precisione dalla legge. Del resto, al terzo comma dell'articolo si dice che tale incarico viene conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quindi secondo una disciplina procedimentale di considerevole rilevanza.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. A mio avviso l'emendamento degli onorevoli Ferrari e Vernola, fatto proprio dall'onorevole Nucci, andrebbe integrato al primo comma con l'inciso contenuto nell'emendamento Nucci, poi ritirato. La mia proposta, pertanto, è di aggiungere al primo comma la frase « con l'incarico di vice avvocato generale dello Stato ».

Si tratta infatti di qualificare l'incarico e le funzioni che esercitano i nove avvocati dello Stato, e poiché l'emendamento Nucci al secondo comma parla di « incarico » da conferire, sembra opportuno precisare anche al primo comma che quello di vice avvocato generale è un incarico.

Vorrei ora chiedere all'onorevole Labriola se non ritiene che le funzioni di cui al secondo alinea del primo comma siano da considerarsi comprese nell'ambito di quelle funzioni ausiliarie che i vice avvocati generali sono chiamati ad esercitare in ordine alle attribuzioni proprie dell'avvocato generale.

BOZZI. Sono favorevole alla modifica proposta dal sottosegretario al primo comma dell'emendamento Ferrari, Vernola e Nucci, che ha lo scopo di definire il ruolo di vice avvocato generale.

Come ho già avuto modi di dire, è l'avvocato generale il titolare dei poteri di direzione e di coordinamento, ed è lui il responsabile dell'andamento dell'intera Avvocatura dello Stato, come del resto abbiamo stabilito con l'articolo 14. D'altra

parte creiamo una figura di incarico non potestativo ma obbligatorio.

Poiché questo incarico — come diceva l'onorevole Labriola — ha carattere di ausiliarità, anche se spetta all'avvocato generale stabilire nell'ambito di questa funzione i singoli compiti da attribuire ad ognuno dei nove vice avvocati generali, ritengo possa essere mantenuto il termine « coadiuvare », che comprende tutte le funzioni di collaborazione. Al tempo stesso ritengo opportuno che sia specificato che quello di vice avvocato generale è un incarico.

NUCCI. Nel presentare gli emendamenti all'articolo 15 siamo partiti dalla considerazione che la formulazione di questo articolo, in relazione al contenuto dell'articolo 8, doveva essere modificata perché originariamente erano indicate in modo esplicito alcune funzioni che indubbiamente sono diverse da quelle che svolgono gli avvocati dello Stato. Da questa diversità di funzioni si arrivava poi al riconoscimento di una diversa qualifica.

Sin dal primo momento ho sostenuto l'esigenza di modificare il disposto dello articolo 15, nonché quello dell'articolo 8. Il collega Del Pennino, invece, in un primo momento aveva presentato un emendamento sostitutivo ed in seguito ne ha presentato uno soppressivo, sostenendo che, se la logica del provvedimento è quella dell'abolizione di qualsiasi qualifica intermedia, come sancito dall'articolo 1, l'articolo 15 deve essere abolito insieme a tutti quelli ad esso legati.

A questo proposito ci siamo resi conto sin dal primo momento che la formulazione degli articoli 15 e 18 andava rivista, però abbiamo sempre avuto il convincimento che una struttura come quella dell'avvocatura dello Stato debba poter contare su una attività di collaborazione che affianchi l'opera dell'avvocato generale dello Stato.

Per questi motivi non posso essere favorevole all'emendamento soppressivo, anzi riconfermo la mia adesione all'emendamento Ferrari-Vernola.

LABRIOLA. Ritiro il mio subemendamento considerandolo compreso in quello presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Come relatore debbo dichiararmi contrario all'emendamento soppressivo Del Pennino per le argomentazioni che sono state già illustrate in sede di discussione e approvazione degli articoli 1 e 14.

Sono invece favorevole all'emendamento Ferrari-Vernola, fatto proprio dal collega Nucci, con l'integrazione proposta dal Governo.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Nell'esprimere parere contrario all'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Del Pennino, vorrei osservare che non siamo qui per conseguire dei modelli in obbedienza ad una logica astratta, quanto invece per ricercare la soluzione più confortante in relazione al problema dell'Avvocatura dello Stato.

Pare al Governo che affidare, ad avvocati di una certa anzianità, l'incarico di collaborare con l'avvocato generale, sia confacente alle esigenze di funzionamento dell'Avvocatura di Stato.

DEL PENNINO. Riconfermo il mio voto contrario all'emendamento Nucci-Ferrari-Vernola, che anzi giudico peggiorativo sia rispetto al testo che il Senato ci ha trasmesso, sia alla formulazione iniziale dell'emendamento in questione.

A me pare che siamo di fronte ad un caso di schizofrenia legislativa, perché con questo emendamento e con l'articolo 15 riconfermiamo che esistono funzioni diverse che comportano un « pennacchio » diverso; l'unica cosa che non si è voluto confermare è che a funzioni diverse corrispondo non solo « pennacchi », ma qualifiche diverse.

BOZZI. In merito all'emendamento Ferrari Vernola, fatto proprio dall'onorevole Nucci, interamente sostitutivo dell'articolo 15, riterrei opportuno sostituire, in

sede di coordinamento formale, la parola: « viene », alla prima riga del secondo capoverso, con la parola: « è ».

NUCCI. D'accordo.

BOZZI. Per quanto riguarda il mio emendamento all'ultimo comma di questo articolo, con il quale proponevo che l'incarico di vice avvocato generale avesse la durata di cinque anni, dichiaro di ritirarlo, anche se esso risponde alla logica che ha ispirato tutti gli altri miei emendamenti, e cioè a quella di porre una garanzia ad eventuali esorbitanze da parte dell'Avvocato generale dello Stato.

Dichiaro inoltre di ritirare anche gli altri miei emendamenti.

DEL PENNINO. In qualità di rappresentante del gruppo repubblicano, chiedo la votazione per scrutinio segreto sul mio emendamento soppressivo dell'articolo 15 e su quello interamente sostitutivo dei deputati Ferrari, Vernola e Nucci.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione per scrutinio segreto sull'emendamento Del Pennino soppressivo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	4
Voti contrari	20

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Armella, Barbera, Bernini Lavezzo Ivana, Bertoli, Bova, Bozzi, Calice, Canullo, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colonna, Del Pennino, De Poi, Ianniello, La Penna, Martorelli, Moschini, Nespolo Carla Federica, Nucci, Pratesi, Rosati, Silvestri, Vincenzi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione per scrutinio segreto dell'emendamento Nucci, Ferrari e Vernola integrato dal subemendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 15, nel seguente testo:

« L'Avvocato generale dello Stato è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da nove avvocati dello Stato che abbiano conseguita l'ultima classe di stipendio, con l'incarico di vice avvocato generale dello Stato.

Tale incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta motivata dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori. Con le stesse modalità può essere disposta la cessazione dell'incarico ».

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armella, Barbera, Bernini Lavezzo Ivana, Bertoli, Bova, Bozzi, Calice, Canullo, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colonna, Del Pennino, De Poi, Ianniello, La Penna, Martorelli, Moschini, Nespolo Carla Federica, Nucci, Pratesi, Rosati, Silvestri, Vincenzi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'articolo 8 era stato accantonato. Ne do lettura:

ART. 8.

L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, dai vice avvocati generali dello Stato, dal Segretario generale, nonché da avvocati e da procuratori dello Stato.

Le Avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.

I procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

L'onorevole Bozzi ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il quarto comma.

Aggiungere i seguenti commi:

« L'Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nelle cause davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai Collegi arbitrali con sede in Roma, nonché nei procedimenti innanzi a Collegi internazionali o comunitari.

Le Avvocature distrettuali provvedono alla rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni.

Gli avvocati dello Stato ed i procuratori possono, in via eccezionale essere incaricati della rappresentanza e difesa delle amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio, quando l'Avvocato generale ne ravvisi l'opportunità previo parere del Comitato consultivo.

Salva la facoltà dell'Avvocatura generale dello Stato di rendere consultazione sulle questioni di massima in qualsiasi materia, ciascun ufficio dell'Avvocatura dello Stato provvede alla consulenza nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione ».

In qualità di relatore presento i seguenti emendamenti.

Al primo comma, sopprimere le parole: dai vice Avvocati generali dello Stato, del segretario generale nonché.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: È abrogato l'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

L'onorevole Vernola ha presentato il seguente emendamento.

Alla fine del primo comma, aggiungere le parole: oltre che dal personale amministrativo.

Poiché l'onorevole Vernola non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

NUCCI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. L'onorevole Nucci ha presentato il seguente emendamento.

Al primo comma, sopprimere le parole: dai vice avvocati generali dello Stato, del segretario generale nonché.

PRESIDENTE. In qualità di relatore esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Nucci (identico, per altro, ad uno dei miei), e contrario all'emendamento Vernola perché non si può dire che l'avvocatura è composta « anche dal personale amministrativo »; sarebbe come dire che la magistratura è composta anche dai cancellieri e dagli ausiliari giudiziari. Prego pertanto di ritirare tale emendamento fatto proprio dall'onorevole Nucci.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Bozzi, ne comprendo lo spirito e ne condivido sostanzialmente le finalità, ma debbo dire che quanto in esso previsto mi sembra compreso nella soppressione dell'articolo 19 del vigente testo unico, così come le attribuzioni di competenza territoriale dell'avvocato generale dello Stato e degli avvocati distrettuali risultano dal combinato disposto delle varie norme. Prego pertanto l'onorevole Bozzi di ritirare il suo emendamento.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Concordo con il relatore sul suo emendamento e quindi su quello Nucci di ugua-

le tenore. Mi dichiaro contrario all'emendamento Vernola, che prego di ritirare, e mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento Caruso sostitutivo dell'ultimo comma.

BOZZI. Gli emendamenti da me presentati tendono a definire quali siano le attribuzioni dell'avvocato dello Stato, poiché di esse non si parla in alcun articolo del provvedimento.

L'ultimo da me proposto fa riferimento alle competenze delle procure distrettuali in relazione all'attività delle regioni, poiché questo è un aspetto nuovo di cui la normativa deve tenere conto.

Con i miei emendamenti proponevo anche l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento del 1933 che, seppure emanato a norma dell'articolo 12 della legge n. 100 del 1926 non ha valore legislativo, e quindi non può stabilire le attribuzioni.

L'emendamento presentato dal relatore, poiché abroga questo articolo 19 del regolamento prima citato, mi induce a ritirare i miei emendamenti.

NUCCI. Dopo l'invito del relatore e del Governo, ritiro l'emendamento Vernola in precedenza da me fatto proprio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo al primo comma presentato in identico testo dai deputati Caruso e Nucci.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Caruso all'ultimo comma.

(È approvato).

DEL PENNINO. Dichiaro di votare contro l'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

«L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.

Le Avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.

I procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

È abrogato l'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

ART. 12.

Nei procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli Enti difesi a norma dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono rappresentati dinanzi ai giudici delegati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa.

Nei procedimenti di cui agli articoli 2016 e seguenti del codice civile, le Amministrazioni indicate nel comma precedente sono rappresentate da propri funzionari con qualifica dirigenziale, che siano per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore.

Nei giudizi in materia di pensioni le Amministrazioni dello Stato sono rappresentate dinanzi alla Corte dei conti da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti.

Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi, può essere richiesto l'intervento della Avvocatura dello Stato in casi di particolare importanza.

In qualità di relatore ho presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sopprimere le parole: « con qualifica dirigenziale ».

Sostituire gli ultimi due commi con il seguente:

« Nei giudizi in materia di pensioni, le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non ritengano di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, possono delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, nel corso del giudizio, la loro posizione ».

L'onorevole Vernola ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Gli onorevoli Barbera e Colonna hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, infine, il seguente comma:
Nessun compenso particolare può essere corrisposto ai funzionari che abbiano svolto le attività di rappresentanza di cui ai precedenti commi ».

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.*

In merito all'emendamento Barbera-Colonna, in cui si parla di rappresentanza con riferimento a tutti e tre gli interventi dei funzionari nei procedimenti di cui ai tre precedenti commi, a me sembra che esso possa costituire l'occasione per un ulteriore momento di riflessione, da parte della Commissione, in merito alla formulazione già adottata per la Corte dei Conti che qui verrebbe introdotta a proposito della rappresentanza delle amministrazioni nei giudizi pensionistici. Nei giudizi in materia di pensioni le amministrazioni dello Stato sono rappresentate da propri funzionari, come sembrerebbe da detto emendamento, oppure si vuol affidare a questi funzionari un compito che non può qualificarsi in senso tecnico come rappresentanza in giudizio?

COLONNA. Il gruppo del partito comunista aderisce all'emendamento del relatore, onorevole Caruso, in quanto fu già concordato in sede di Comitato ristretto che per quanto riguarda la Corte dei con-

ti non sono affidati ai funzionari compiti di rappresentanza in giudizio, ma solo quelli relativi alla esposizione della loro posizione.

Il nostro emendamento parla di attività di rappresentanza e, quindi, tecnicamente riguarda solo i commi dove ad essa si fa riferimento. Ripeto, siamo favorevoli all'emendamento del relatore che sostituisce il terzo e quarto comma con la formulazione adottata dal Comitato ristretto, mentre, per ciò che riguarda lo emendamento da me firmato insieme al collega Barbera, potremmo far riferimento non specificamente all'attività di rappresentanza, ma alle sole attività, di modo che l'emendamento risulterebbe così formulato: « Nessun compenso particolare può essere corrisposto ai funzionari che abbiano svolto le attività di cui ai precedenti commi ».

PRESIDENTE. A mio avviso le contraddizioni rilevate in merito all'uso del termine « rappresentanza » non esistono, perché quella prevista nel primo comma dell'articolo 12 è relativa alle dichiarazioni tardive nel procedimento fallimentare ed è, quindi, una dichiarazione di credito che viene inserita nel fallimento.

Per quanto riguarda l'emendamento da me presentato devo far rilevare che il significato che ad esso viene attribuito è parziale, in quanto non potevamo attribuire ai funzionari il patrocinio completo perché è possibile il caso che essi non siano abilitati all'esercizio dell'Avvocatura. E detto, quindi, che la parte esprime la posizione dell'amministrazione; in questo modo non vengono invase le competenze dell'Avvocatura dello Stato, perché allorché si verifica un caso particolare, è ad esso che l'amministrazione dello Stato affida la difesa.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La mia era una semplice richiesta di chiarimento alla quale ho avuto adeguata risposta. Il Governo, a seguito delle delucidazioni or ora ottenute, è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore, onorevole Caruso, nonché a quello aggiunti-

vo al penultimo comma presentato dai colleghi Barbera e Colonna purché vengano eliminate le parole « di rappresentanza ».

COLONNA. Ritengo di poter accogliere la proposta del rappresentante del Governo di eliminare le parole « di rappresentanza » dal testo del mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Barbera e Colonna risulta pertanto così formulato:

Aggiungere, infine, il seguente comma:
« Nessun compenso particolare può essere corrisposto ai funzionari che abbiano svolto le attività di cui ai precedenti commi ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al secondo comma, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo degli ultimi due commi, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Barbera Colonna nel nuovo testo sul quale si sono dichiarati favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

« Nei procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli Enti difesi a norma dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono rappresentati dinanzi ai giudici delegati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa.

Nei procedimenti di cui agli articoli 2016 e seguenti del codice civile, le Amministrazioni indicate nel comma precedente sono rappresentate da propri funzionari che siano per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore.

Nei giudizi in materia di pensioni le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non ritengano di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, possono delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, nel corso del giudizio, la loro posizione.

Nessun compenso particolare può essere corrisposto ai funzionari che abbiano svolto le attività di cui ai precedenti commi ».

(È approvato).

Gli articoli 13, 14 e 15 sono già stati approvati. Passiamo all'articolo 16 di cui do lettura:

ART. 16.

Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste l'avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni, cura il funzionamento degli uffici e dei servizi, soprintende agli affari amministrativi e di carattere riservato ed esercita le funzioni di capo del personale, a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei confronti del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284.

L'incarico di Segretario generale è conferito ad un avvocato dello Stato che abbia conseguito almeno la terza classe di stipendio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento ed è rinnovabile una sola volta per un altro periodo di cinque anni.

In caso di assenza o di impedimento, il Segretario generale è sostituito con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato da un altro avvocato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

L'onorevole Bozzi ha presentato i seguenti emendamenti.

Al secondo comma, dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri », inserire le parole: « previa deliberazione del Consiglio stesso ».

Al secondo comma, dopo la parola: « proposta », aggiungere la parola: « motivata ».

BOZZI. Gli emendamenti da me presentati seguono la medesima logica di quelli che ho presentato all'articolo 15 relativamente all'incarico di vice avvocato generale.

Ritengo opportuno, cioè, porre le necessarie garanzie affinché non si determini un rapporto a due tra l'Avvocato generale dello Stato ed il Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, ritengo di dover esprimere parere contrario agli emendamenti dell'onorevole Bozzi perché la figura del segretario generale è una figura interna all'Avvocatura di Stato: egli è il capo del personale amministrativo, e non sono a lui assegnati quei compiti di coadiuvazione dell'Avvocato generale presenti in altri casi, nei quali è effettivamente logico stabilirne il riconoscimento e sancirne le opportune garanzie.

L'incarico di segretario generale è della durata di cinque anni, e mi pare che il procedimento di nomina proposto dallo onorevole Bozzi presupponga un rilievo della figura del segretario generale che, nel caso specifico, non mi pare opportuno.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si rimette alla Commissione.

NUCCI. Sono favorevole agli emendamenti dell'onorevole Bozzi. In proposito vorrei ricordare che i dirigenti dell'amministrazione dello Stato sono nominati dal Consiglio dei ministri.

Certo, non vi è dubbio che il segretario generale, nell'ambito dell'Avvocatura dello Stato, compie funzioni che vanno al di là di quelle proprie dei dirigenti generali delle altre amministrazioni: compiti che sono appunto stabiliti dall'articolo 16 e che indicano come sia proprio la figu-

ra del segretario generale quella che assicura la continuità nell'ambito dell'istituto.

BOZZI. Insisto per la votazione dei miei emendamenti, poiché non condivido le motivazioni addotte dal relatore.

Nell'ambito dell'Avvocatura di Stato, come per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, la funzione del segretario generale è di grande importanza, anche se non ha rilevanza esterna. Ora, se facciamo sì che l'avvocato generale diventi il detentore di un potere discrezionale, stabiliamo all'interno di questo istituto una specie di diarchia tra questi e il segretario generale.

I miei emendamenti, pertanto, tendono a porre un controllo su questo potere discrezionale, stabilendo che la proposta sia motivata e che vi debba essere una deliberazione del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Bozzi al secondo comma, sul quale il relatore si è dichiarato contrario ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento Bozzi al secondo comma, sul quale il relatore ha espresso parere contrario ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

L'avvocato distrettuale dello Stato:

vigila e soprintende, nell'ambito dell'Avvocatura distrettuale, all'espletamento delle funzioni di istituto ed alla organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;

assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura distrettuale gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal Comitato consultivo;

assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura distrettuale, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati e procuratori;

determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi;

riferisce all'avvocato generale dello Stato sull'attività svolta dall'Avvocatura distrettuale, segnalando le controversie più importanti nonché le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;

riferisce analogamente al Presidente della Giunta regionale per gli affari trattati nell'interesse della Regione.

L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano maturato cinque anni di servizio nella terza classe di stipendio.

Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

L'onorevole Del Pennino ha presentato i seguenti emendamenti, in via principale:

Sopprimere l'articolo 17;

in sobordine,

Al penultimo comma sostituire le parole: che abbiano maturato cinque anni di servizio nella terza classe di stipendio, con le parole: che abbiano conseguito la ultima classe di stipendio.

DEL PENNINO. I due emendamenti tendono al superamento di una grave incongruenza presente all'articolo 17.

Infatti, la figura dell'avvocato distrettuale, che viene descritta con specifiche responsabilità e funzioni, e viene arricchita dall'emendamento proposto dai colleghi Barbera, Colonna, Labriola, non viene considerata degna di essere valutata con qualifica apposita.

Non voglio in questa fase perdere tempo, ma debbo dire subito che questa mia volontà di una breve illustrazione del mio emendamento all'articolo 17, non può essere intesa come disponibilità ad approvare la legge nel suo complesso, che — al contrario — deve essere valutata, approfondita, meditata ancora in molti aspetti, soprattutto per quello relativo al consiglio degli avvocati e procuratori. Se su questa ultima parte non ci sarà dato un tempo di meditazione adeguata, presenterò numerosi emendamenti sui quali chiederò la votazione a scrutinio segreto.

Sull'articolo 17 (che si richiama ad una serie di considerazioni già svolte in sede di esame degli articoli 1 e 15), desidero solo farne rilevare la necessità della soppressione. Non è infatti pensabile che voi facciate rientrare dalla finestra quello che avete cacciato dalla porta, cioè la differenziazione e la gerarchia.

L'ho già detto prima: poiché avete fatto una scelta di organizzazione egualitaria per l'Avvocatura dello Stato, dovete essere conseguenti fino in fondo e prevedere che anche le Avvocature distrettuali si organizzino in uguale maniera.

Debbo dire che se manterrete questa formulazione dell'articolo 17, chi studierà fra qualche anno la nostra produzione legislativa non potrà non considerare il legislatore di questa materia come afflitto da una sostanziale incapacità di seguire un processo logico e coerente.

Se volete essere coerenti con le vostre scelte, dovete abrogare l'articolo 17 e consentire che le organizzazioni periferiche (in omaggio a quel principio del decentramento e dell'autonomia che costantemente viene invocato) possano regolamentarsi senza che il Presidente del Consiglio imponga a capo delle avvocature distrettuali persone da lui prescelte, rompendo l'armonia di questo disegno di legge « egualitario » e reintroducendo quel deprecato principio gerarchico che avete voluto con questa legge abrogare.

Se invece ritenete di continuare in questa opera di schizofrenia legislativa, almeno dovete prevedere che l'avvocato distret-

tuale sia scelto tra gli avvocati che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Barbera, colonna e Labriola hanno presentato il seguente emendamento:

Il sesto capoverso del primo comma è sostituito con il seguente:

« Riferisce al Presidente della Giunta regionale per gli affari trattati nell'interesse della Regione, anche presentando apposite relazioni e segnalando le controversie più importanti nonché le eventuali carenze legislative ».

BARBERA. L'emendamento si illustra da sé; non ci sono modifiche di sostanza, si tratta di specificare i compiti già previsti nel corpo dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, infine, il seguente comma:

« L'avvocato distrettuale che cessa dall'incarico può chiedere di essere assegnato all'Avvocatura generale dello Stato ».

BOZZI. Il senso di questo emendamento è chiaro; infatti con esso si prevede che qualora l'avvocato distrettuale debba cessare dall'incarico, può chiedere di essere assegnato all'Avvocatura generale dello Stato.

PRESIDENTE. In qualità di relatore ho presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma sostituire le parole: « che abbiano maturato cinque anni di servizio nella terza classe di stipendio », *con le altre:* « che abbiano almeno conseguito la terza classe di stipendio e maturato in essa cinque anni di servizio ».

Abbiamo già detto che dall'esame del testo potrebbe trarsi la conclusione che l'avvocato distrettuale debba appartenere esclusivamente alla terza classe di stipendio, ma poiché ciò sarebbe contradditto-

rio, si dà la possibilità di conseguire il suddetto incarico anche a coloro che hanno già conseguito la terza classe di stipendio.

NUCCI. Proporrei di sospendere l'esame di questo articolo 17 per vedere se è possibile giungere ad una formulazione complessiva più adeguata.

PRESIDENTE. Al momento, riterrei opportuno che sugli emendamenti presentati sentissimo il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

In qualità di relatore sono favorevole all'emendamento presentato dagli onorevoli Barbera, Colonna e Labriola; contrario all'emendamento Del Pennino soppressivo dell'articolo 17, perché il suo accoglimento significherebbe il decadimento delle avvocature distrettuali.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario all'emendamento soppressivo ed a quello parzialmente sostitutivo del penultimo comma entrambi presentati dall'onorevole Del Pennino; favorevole all'emendamento degli onorevoli Barbera, Colonna e Labriola.

NUCCI. L'articolo 17, più che l'articolo 15, indica delle vere e proprie funzioni che deve esercitare l'avvocato distrettuale dello Stato. Pur non volendo metterci nell'ottica dell'onorevole Del Pennino che è quella di sopprimere l'intero articolo, riterrei opportuna una sua rilettura, soprattutto là dove è detto che l'avvocato distrettuale dello Stato assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'avvocatura distrettuale, determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e riferisce all'avvocato generale dello Stato sull'attività svolta dall'Avvocatura distrettuale, segnalando le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto.

Ebbene, da questi compiti assegnati all'avvocato distrettuale, emerge chiaramente

te che a funzioni così diverse non può che corrispondere una qualifica diversa; è per questo motivo che avevo proposto una riformulazione dell'articolo 17 secondo la ottica dalla quale si era partiti per la modifica dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare all'onorevole Nucci che con l'approvazione dell'articolo 1 abbiamo già stabilito quali siano le qualifiche; inoltre esiste l'articolo 5 della legge 20 giugno 1955, n. 519, che prevede l'incarico di avvocato distrettuale e non la qualifica.

In ogni caso la riformulazione dell'articolo presuppone la presentazione e l'accoglimento di un emendamento.

NUCCI. Avevo già chiesto che l'articolo 17 venisse accantonato per avere modo di trovare un accordo per un nuovo testo.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione ha consentito alla proposta del presidente di procedere all'esame dell'articolo 17, ritengo di poter passare alla votazione degli emendamenti.

Passiamo ai voti. L'onorevole del Pennino, nella sua qualità di rappresentante del gruppo repubblicano, ha chiesto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regolamento, la votazione a scrutinio segreto sul suo emendamento soppressivo dell'articolo 17.

Votazione segreta.

Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Del Pennino soppressivo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	1
Voti contrari	23

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Armella, Barbera, Bernini Lavezzo Ivana, Bertoli, Bova, Bozzi, Calice, Cantelmi, Canullo, Caruso Antonio, Ciannamea, Colonna, Del Pennino, De Poi, Ianniello, La Penna, Martorelli, Moschini, Nespolo Carla Federica, Nucci, Pratesi, Rosati, Silvestri, Vincenzi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Barbera ed altri.

(È approvato).

L'onorevole Del Pennino ha chiesto la votazione a scrutinio segreto del suo emendamento sostitutivo del penultimo comma dell'articolo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Del Pennino sostitutivo al penultimo comma.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . 24

Maggioranza 13

Voti favorevoli . . . 2

Voti contrari . . . 22

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Armella, Barbera, Bernini Lavezzo Ivana, Bertoli, Bova, Bozzi, Calice, Cantelmi, Canullo, Caruso Antonio, Ciannamea, Colonna, Del Pennino, De Poi, Ianniello, La Penna, Martorelli, Moschini, Nespolo Carla Federica, Nucci, Pratesi, Rosati, Silvestri, Vincenzi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento al penultimo comma dell'articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Bozzi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

« L'avvocato distrettuale dello Stato: vigila e soprintende, nell'ambito dell'Avvocatura distrettuale, all'espletamento delle funzioni di istituto ed all'organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;

assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura distrettuale gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal Comitato consultivo;

assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura distrettuale, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati e procuratori;

determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi;

riferisce all'avvocato generale dello Stato sull'attività svolta dall'Avvocatura distrettuale, segnalando le controversie più importanti nonché le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;

riferisce al Presidente della Giunta regionale per gli affari trattati nell'interesse della Regione, anche presentando apposite relazioni e segnalando le controversie più importanti nonché le eventuali carenze legislative.

L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-

posta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano almeno conseguito la terza classe di stipendio e maturato in essa cinque anni di servizio.

Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

L'avvocato distrettuale che cessa dall'incarico può chiedere di essere associato all'Avvocatura generale dello Stato ».

(È approvato).

In considerazione dell'ora tarda, chiedo ai colleghi il loro parere sull'organizzazione dei nostri lavori.

COLONNA. Mi pare che l'onorevole Del Pennino nel suo ultimo intervento e anche nei precedenti, avendo delle obiezioni sostanziali agli articoli riguardanti il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, e precisamente il 20, 21, 22, 23, 30, nonché alle tabelle, abbia preannunciato interventi di fuoco ed una manovra ostruzionistica e dilatoria...

PRESIDENTE. Una posizione rigida.

COLONNA. ...volta a impedire l'approvazione della proposta di legge prima delle festività natalizie, assumendosi la responsabilità di questo suo atteggiamento le cui conseguenze potrebbero incidere sulla sorte del provvedimento stesso. Penso, però, che i rimanenti articoli non collegati con questi possano essere rapidamente esaminati, discussi e votati in questa seduta, rinviando l'esame degli altri, su cui l'onorevole Del Pennino si è riservato di presentare un rilevante numero di emendamenti, ad una successiva seduta.

PRESIDENTE. Allora possiamo procedere rapidamente ad approvare quegli articoli su cui non esiste un contrasto di fondo.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo 18 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

Gli avvocati e procuratori dello Stato:

trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati;

in caso di divergenza di opinioni nella trattazione di detti affari con l'avvocato generale, con i vice avvocati generali o con l'avvocato distrettuale, possono chiedere, presentando relazione scritta, la pronuncia del Comitato consultivo e, se questa è contraria al loro avviso, di essere sostituiti nella trattazione dell'affare per cui è sorta la divergenza di opinioni;

possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati in caso di assenza, impedimento o giustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono essere sostituiti, con provvedimento motivato, dall'avvocato generale o dall'avvocato distrettuale dello Stato. Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso entro trenta giorni al Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello Stato, secondo le disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è sostituito dai seguenti:

« Gli avvocati dello Stato, chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici della Repubblica sono collocati nella posizione di comando per la durata dell'incarico.

Il comando è disposto dall'avvocato generale dello Stato, su richiesta del Ministero, previo assenso dell'interessato.

Gli avvocati dello Stato, cui sia conferito uno degli incarichi previsti dai decre-

ti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e 21 aprile 1972, n. 472, o che siano nominati commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario sono collocati fuori ruolo.

Gli avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura giuridica in via continuativa e per una durata superiore ad un anno da altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono essere collocati fuori ruolo.

Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di dodici.

Il collocamento fuori ruolo è disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ».

In qualità di relatore ho presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere i primi due commi:

Al terzo comma aggiungere dopo le parole: « Gli avvocati dello Stato », le altre: « chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici legislativi dipendenti da un ministro della Repubblica o ».

Con il primo emendamento, che avevo già preannunciato nel corso della relazione e su cui anche l'onorevole Vernola aveva espresso il proprio consenso, si tende a sopprimere l'istituto del « comando » per gli avvocati dello Stato chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici legislativi dipendenti da un ministro della Repubblica, per equiparare l'Avvocatura dello Stato agli altri istituti similari: Consiglio di Stato, Corte dei conti.

Con il secondo emendamento si stabilisce che gli avvocati dello Stato chiamati a ricoprire gli incarichi indicati vengono collocati fuori ruolo.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo è d'accordo sul primo emendamento, così come sul secondo tendente ad includere nei fuori ruolo anche i capi

gabinetto ed i capi uffici legislativi. Nel caso in cui questi emendamenti fossero approvati, sarebbe opportuno elevare, al penultimo comma, il numero portandolo da dodici a venti, dal momento che si intende sopprimere il comando ed includere nei fuori ruolo anche i capi gabinetto. Del resto, in sede di Comitato ristretto si è stabilito il numero massimo di venti anche per la Corte dei conti. Presento quindi un emendamento in tal senso che risulta così formulato:

Al penultimo comma sostituire il numero: « dodici » con l'altro: « venti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento soppressivo dei primi due commi.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento aggiuntivo al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo al penultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è sostituito dai seguenti:

« Gli avvocati dello Stato chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici legislativi dipendenti da un ministro della Repubblica o cui sia conferito uno degli incarichi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e 21 aprile 1972, n. 472, o che siano nominati commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario sono collocati fuori ruolo.

Gli avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura giuridica in via continuativa e per una durata superiore ad un anno da altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono essere collocati fuori ruolo.

Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di venti.

Il collocamento fuori ruolo è disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ».

(È approvato).

DEL PENNINO. Propongo di accantonare il successivo articolo 20 dato il rilevante numero di emendamenti.

PRESIDENTE. In tal caso bisogna conseguentemente accantonare anche gli articoli 21, 22 e 23 con esso collegati.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

È istituito il Comitato consultivo, composto dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da sei avvocati dello Stato, designati dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali abbiano conseguito almeno la terza classe di stipendio, prestino servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, non ricoprono l'incarico di Segretario generale e non siano componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

La detta composizione del Comitato viene integrata con la partecipazione di due avvocati dello Stato designati dallo avvocato generale in relazione alle materie da trattare e, quando ne ricorrano i presupposti, con la partecipazione dell'avvocato o procuratore dello Stato incaricato della trattazione dell'affare in esame.

L'incarico di componente del Comitato consultivo è attribuito con decreto dello avvocato generale dello Stato ed ha durata biennale.

Le deliberazioni del Comitato consultivo sono adottate con la maggioranza dei

suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale più anziano nell'incarico.

L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: « prestino servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato ».

BOZZI. Mi sembra che tutto il provvedimento sia percorso da una lotta interna fra l'Avvocatura generale e l'Avvocatura distrettuale. Ora, l'Avvocatura generale è l'Avvocatura distrettuale di Roma e non si comprende per quale motivo si debba stabilire una posizione di privilegio per gli avvocati che risiedono a Roma.

PRESIDENTE. In qualità di relatore mi dichiaro favorevole all'emendamento.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bozzi al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

Il Comitato consultivo è sentito dall'avvocato generale quando si tratti di questioni di massima o di particolare rilevanza, nonché in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi.

Il Comitato consultivo altresì:

a) dirime, sentiti gli interessati, le divergenze di opinione che insorgono nel-

la trattazione degli affari contenziosi e consultivi fra avvocati, che esercitano funzioni direttive, ed avvocati, cui sono assegnati gli affari stessi;

b) stabilisce i criteri di massima per l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai procuratori dello Stato.

Sono di competenza di un ufficio staccato dell'Avvocatura generale dello Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri le consultazioni legali sulla proponibilità delle opposizioni previste dall'articolo 11, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

È sempre facoltà dell'avvocato generale disporre che pareri richiesti all'Avvocatura generale siano resi dal Comitato consultivo.

Su richiesta dell'avvocato generale, quando siano necessarie particolari cognizioni tecniche, il Comitato consultivo può essere integrato da funzionari dello Stato o di enti pubblici, che partecipano alla seduta senza diritto di voto.

I pareri sono sottoscritti dal presidente del Comitato consultivo e dal relatore.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

DEL PENNINO. Invito la Commissione a valutare attentamente questo emendamento che non osta con i principi che la maggioranza ha ritenuto di proporre.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, sono favorevole all'emendamento Del Pennino.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma dell'articolo 25 di cui l'onorevole Del Pennino ha proposto la soppressione.

(È respinto).

Si intende pertanto soppresso il terzo comma.

Pongo in votazione l'articolo 25 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 26.

I primi due commi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle Regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi, nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresen-

tanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici ».

In qualità di relatore desidererei dal rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in merito alla formulazione di questo articolo.

Al terzo comma è previsto che le somme di cui al precedente comma vengano ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento, e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. È detto, altresì, che la ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili.

Il punto sul quale desidero un chiarimento è relativo al fatto che i suddetti due decimi in passato erano attribuiti al personale dell'Avvocatura dello Stato per effetto della istituzione dell'assegno integrativo previsto dalla legge n. 734 del 1973; il denaro che veniva erogato al personale doveva essere versato alla tesoreria dello Stato, mentre adesso, con questo articolo, tale devoluzione sembra essere confermata a favore degli avvocati e procuratori dello Stato e ciò, a mio avviso, non è proponibile.

Poiché il Governo, mi fa sapere che, al momento, non può fornirci una spiegazione sufficientemente motivata, proporrei di accantonare l'esame dell'articolo.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo 27 non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 27.

Gli impegni e gli obblighi di spesa relativi all'Avvocatura dello Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dall'avvocato generale dello Stato.

Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 28.

I vice avvocati generali, i sostituti avvocati generali, i vice avvocati e i sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'articolo 1, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

I procuratori, i sostituti procuratori e i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di procuratore dello Stato prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, conservando ai soli effetti economici l'anzianità maturata nella predetta qualifica.

Agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite la classe di stipendio e l'anzianità corrispondenti all'anzianità di ruolo complessivamente maturata nelle soppresse qualifiche.

I sostituti avvocati generali dello Stato in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere trasferiti nelle Avvocature distrettuali solo con il loro consenso.

Nel primo triennio di applicazione della presente legge le funzioni di cui all'articolo 15 sono esplicate dagli avvocati dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge stessa rivestano la soppressa qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

L'onorevole Del Pennino ha presentato i seguenti emendamenti:

Inserire, all'inizio, il seguente primo comma:

I vice avvocati generali dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella corrispondente qualifica secondo l'ordine del ruolo. Ad essi possono essere conferite le funzioni di avvocato distrettuale dello Stato unicamente col loro consenso.

Al primo comma sopprimere le parole: i vice avvocati generali.

Sostituire l'ultimo comma col seguente:

Nel primo triennio di applicazione della presente legge, gli avvocati distrettuali in servizio, che lo richiedano, continuano ad esercitare le funzioni nella sede attuale anche se non conseguono la qualifica di vice avvocato generale nella quale restano lasciati scoperti altrettanti posti.

DEL PENNINO. Poiché gli emendamenti da me presentati al primo articolo sono stati respinti, questi di cui il presidente ha dato testé lettura dovrebbero risultare preclusi.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento.

Al sesto comma sostituire le parole: Nel primo triennio di applicazione, con le altre: In sede di prima applicazione.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 28 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

Gli avvocati dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle sopresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato generale dello Stato.

I procuratori dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle sopresse qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore, procuratore capo e procuratore capo con quattro anni di anzianità.

Tutte le disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti che a qualsiasi effetto contemplano le qualifiche sopresse con la presente legge debbono intendersi riferite agli avvocati ed ai procuratori dello Stato che abbiano conseguito almeno la classe di stipendio corrispondente.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Gli avvocati dello Stato della prima, seconda e terza classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante relativamente alle sopresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato e sostituto avvocato generale dello Stato.

DEL PENNINO. Questo emendamento risulta precluso essendo stati respinti quelli da me presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 29.

(È approvato).

Propongo di rinviare l'esame dell'articolo 30 perché collegato al contenuto dell'articolo 20 già precedentemente accantonato.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione averne dato lettura.

ART. 31.

I posti lasciati liberi dagli avvocati e procuratori dello Stato collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del relativo ruolo.

(È approvato).

ART. 32.

Le assegnazioni del personale dei ruoli unici a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sono disposte con precedenza per le esigenze dell'Avvocatura dello Stato fino ad un contingente di 190 unità, anche oltre il limite degli organici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

La misura del concorso delle Regioni, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 9, nelle spese sostenute dallo Stato per il potenziamento degli organici e dei servizi dell'Avvocatura dello Stato in relazione all'esercizio della consulenza e del patrocinio in favore delle Regioni, è determinata, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione interregionale per la programmazione economica.

Fino a quando non sarà emanato il provvedimento di cui al precedente comma, le Regioni concorrono nelle spese per trasferte e per prestazioni straordinarie del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284, che si rendano necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse delle Regioni.

La liquidazione delle spese di cui al comma precedente è deliberata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'avvocato distrettuale dello Stato.

In qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: Commissione interregionale, aggiungere le altre: di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Propongo di accantonare l'esame dell'articolo 34.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura delle tabelle allegate alla proposta di legge in esame.

TABELLA A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato:

	N. di posti
Avvocato generale dello Stato	1
Avvocati dello Stato	259
Procuratori dello Stato	50
	310

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la Tabella A con la seguente:

	N. di posti
Avvocati generali dello Stato	1
Vive avvocati generali	32
Avvocati dello Stato	227
Procuratori dello Stato	50

VII LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1978

DEL PENNINO. L'emendamento risulta precluso.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare lo esame della tabella A allegata alla proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura della tabella successiva.

TABELLA B

Tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario

Avvocato generale dello Stato	— Procuratore generale della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 4 ^a classe di stipendio	— Presidente di sezione della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 3 ^a classe di stipendio	— Consigliere di Cassazione
Avvocato dello Stato alla 2 ^a classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 4 ^a classe di stipendio	— Consigliere di Corte d'appello
Avvocato dello Stato alla 1 ^a classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 3 ^a classe di stipendio	— Giudice di tribunale
Procuratore dello Stato alla 2 ^a classe di stipendio	— Aggiunto giudiziario
Procuratore dello Stato alla 1 ^a classe di stipendio	— Uditore giudiziario, dopo sei mesi dalla nomina

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: Avvocato dello Stato 4^a classe di stipendio, *con le altre:* Vice avvocato generale.

DEL PENNINO. L'emendamento risulta precluso avendo la Commissione respinto quelli da me presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare lo esame della tabella B allegata alla proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA